

ALLEGATO 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio

1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, per entrambe le quali valgono le medesime norme, nelle seguenti classi:

pericolosità

- P1 (pericolosità moderata);
- P2 (pericolosità media);
- P3 (pericolosità elevata);
- P4 (pericolosità molto elevata).

rischio

- R1 (rischio moderato);
- R2 (rischio medio);
- R3 (rischio elevato);
- R4 (rischio molto elevato).

2. Le aree a pericolosità o a rischio da valanga sono assoggettate alle norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana.

Articolo 5

Efficacia ed effetti del Piano

1. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.

2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi, ovvero i piani attuativi, per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione del Veneto ovvero alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

3. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

4. L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.

Articolo 6

Aggiornamento del piano a seguito di studi ed interventi

1. Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano stralcio, ovvero nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del Piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente struttura regionale, sono trasmesse all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino esamina ed eventualmente assume i provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo, su conforme parere del Comitato Tecnico, ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone all'approvazione del Comitato Istituzionale. La determinazione del Segretario Generale ha effetto di variante del presente Piano.

2. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla competente

Amministrazione. Questa trasmette, col proprio parere, all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione una proposta di nuove condizioni di pericolosità. Analoga comunicazione è inviata ai Comuni ed alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva l'ipotesi delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità e rischio. Una volta terminati i lavori, sulla base del certificato di collaudo che certifica la piena corrispondenza delle opere eseguite con il progetto, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio e li sottopone all'approvazione del Comitato Istituzionale. In attesa dell'approvazione del Comitato Istituzionale la determinazione del Segretario Generale ha effetto di variante del presente Piano.

3. Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di cui al precedente comma ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del progetto di piano stralcio. I lavori di urbanizzazione possono avere inizio solo dopo l'approvazione da parte del Segretario Generale dell'Autorità di bacino delle ipotesi delle nuove perimetrazioni di cui al precedente comma.

4. Le correzioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico o di altri Piani, conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico e sottoposte all'approvazione del Comitato Istituzionale. La determinazione del Segretario Generale ha effetto di variante al presente Piano.

5. Avvisi delle determinazioni del Segretario Generale di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente interessate ed inviati alle Province territorialmente interessate e ai Comuni territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio.

Articolo 7

Pericolosità idraulica in assenza di cartografia

1. Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di perimetrazione della pericolosità idraulica, in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni contenute nel Piano regolatore vigente, sono considerate pericolose le aree che sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni.

2. All'interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla base di uno specifico studio idraulico approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo procedure da questa definite.

3. Tale studio deve tener conto delle indicazioni e criteri contenuti nella normativa vigente e dal presente Piano e deve comunque salvaguardare le aree di pertinenza del corso d'acqua.

4. Per i territori di cui al presente articolo, in sede di Conferenze Programmatiche sono definite le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti da studi o dall'applicazione delle indicazioni e criteri contenuti nel presente Piano, nonché sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 17 delle norme di attuazione del presente Piano.

5. Le procedure per le integrazioni del Piano con le aree di cui al precedente comma sono quelle stabilite dalla legge.

Articolo 8

Piani di Protezione Civile

Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui al comma 4 art. 1 della L. 267/98, si deve provvedere a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA

Articolo 9

Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
 - b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
 - c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
 - e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;
 - f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
 - g) non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
 - h) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da valanga.
2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.
3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:
- a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi;
 - b) realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
 - c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
 - e) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.
4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Articolo 12

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;
 - c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
 - g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
 - h) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - i) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - j) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
 - k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m). E' altresì consentita la ristrutturazione degli immobili soggetti a vincolo architettonico, nonché delle infrastrutture a finalità pubblica;

- l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;
 - m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
 - n) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche e valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i) e n) nonché c), d) e) e k) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera h), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.
6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.

Articolo 13

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica e da valanga;
 - c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
 - g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
 - h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;
 - i) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, qualora non comportino aumento di superficie o volume;
 - j) interventi di demolizione senza ricostruzione;

- k) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - l) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche o valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), h) e k) e nonché c) e d) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera j), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.
5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4, non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.
7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.

Articolo 14

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le situazioni di rischio;
 - d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
 - f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento, non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio;
 - g) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
 - j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);

- k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;
 - l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
 - m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;
 - n) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l) e m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.
6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 15

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
 - d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
 - f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
 - g) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

- j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
- k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.
5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.
7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 16

Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.
2. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative.

Articolo 17

Misure di tutela nelle aree fluviali

1. Nelle more dell'emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, fermo restando l'efficacia di esistenti misure di salvaguardia o di norme di piano, i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica dei bacini idrografici del Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, sono classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e pertanto per gli stessi valgono le corrispondenti norme previste nel presente Piano.
2. Fanno eccezione a quanto sopra richiamato i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del progetto di Piano per i quali l'autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche, riferite ad eventi alluvionali, o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre all'Autorità di bacino l'inserimento nella classe di pericolosità P3.
3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio e li sottopone all'approvazione del Comitato Istituzionale.
4. A parziale deroga di quanto previsto dalle norme corrispondenti alla pericolosità idraulica P4, nelle aree predette, è permessa la presenza di eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a

carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:

- assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale;
- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nell'ambito delle perimetrazioni cartografiche definite in occasione delle conferenze programmatiche di cui al precedente art. 7, saranno anche contestualmente identificati, per i corsi d'acqua principali o ritenuti preminenti, in termini di rischio idrogeologico, le sponde, le rive o gli argini.

6. Per la delimitazione delle aree a pericolosità e del rischio idrogeologico del restante reticolo idrografico, l'Autorità di Bacino può avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni locali. Tali perimetrazioni, sentite le competenti Regioni, saranno successivamente integrate nel P.A.I. con le procedure previste dalla legge.

ALLEGATO 2

Assetto idrogeologico del bacino del Piave

ART. 1 - MISURE DI TUTELA

1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico il territorio intrarginale compreso all'interno o in fregio dei corpi arginali, di qualsiasi categoria, pertiene al corpo idrico fluente che lo impegna totalmente nelle mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli effetti idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica.
2. Il preminente interesse pubblico connesso alla destinazione del territorio intrarginale ai fini della sicurezza idraulica, nonché per i territori in fregio agli argini, rende incompatibili quelle utilizzazioni che possano essere, sia di impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del corpo idrico fluente o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di trascinamento di strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi, previsti nel presente piano, finalizzati al controllo dei processi fluvio-torrentizi e di tutti quelli che si riferiscono all'assetto ambientale e paesaggistico dell'idrosistema.
3. Le coltivazioni arboree ed i vigneti, esistenti nelle aree intrarginali all'atto di adozione del progetto del P.A.I., possono completare il ciclo produttivo previsto; alla scadenza del ciclo tali colture possono essere successivamente rinnovate previa specifica autorizzazione da parte degli uffici competenti, tenuto conto dei criteri di compatibilità idraulica ed ambientale con le misure della pianificazione di bacino.
4. Nelle aree intrarginali è inoltre vietata la posa in opera di nuove strutture, anche al servizio di colture, pur se a carattere provvisorio o precario.
5. Nelle aree predette non possono essere assentite azioni edificatorie, anche a carattere precario-provvisorio, o modificazioni d'uso, ivi comprese le opere di miglioria fondiaria, salvo eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare, previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:
 - assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale.
 - rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possono costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.
6. Inoltre nelle aree intrarginali non possono essere autorizzate costruzioni di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture.
7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente articolo contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, negli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale, locale e piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

ART. 2 - NORMA TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore del piano stralcio che individuerà le fasce di pertinenza fluviale, nelle aree di cui all'art. 1 ed adibite ad attività agricole sono consentite solo colture che non ostacolano il deflusso delle acque, e pertanto non possono essere consentite colture arboree a carattere permanente, salvo i vivai con piante di età non superiore ai tre anni.

ART. 3 - PIANO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE

1. Per le finalità del presente piano e relativamente alla movimentazione ed alla asportazione di materiale litoide dalla rete idrografica, si fa riferimento alla suddivisione delle aste fluviali nelle unità fisiografiche individuate dal progetto di Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del Medio e basso Corso. Per ciascuna unità sono individuate le possibilità di prelievo di materiale litoide dagli alvei, secondo quanto indicato e nelle Tavole da 4.1-4.10 che costituiscono parte integrante del presente articolo.
2. All'interno della stessa unità fisiografica, in via generale, deve essere privilegiata la movimentazione del materiale rispetto all'asportazione dello stesso dagli alvei, utilizzando gli eventuali esuberanti di materiale litoide per il ritombamento delle sovraescavazioni.

3. La movimentazione o l'asportazione di materiale deve essere eseguita sulla base di punti fissi (sezioni) necessari per verificare l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale nel tempo.
4. Entro sei mesi dall'adozione del progetto di piano, sulla base di quanto previsto nella fase programmatica, l'Autorità di bacino predisporre il piano di manutenzione dell'alveo del tratto terminale, finalizzato all'aumento della capacità di portata.
5. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque di pioggia provenienti dal drenaggio dei versanti, le Regioni predispongono entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto di P.A.I. il piano finalizzato al miglioramento dell'efficienza idrologica dei versanti del territorio montano.

ART. 4- MANUTENZIONE IDRAULICA

1. Gli interventi di manutenzione idraulica perseguono le seguenti finalità e comunque vi concorrono:
 - eliminazione delle situazioni di pericolo;
 - ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua;
 - recupero della funzionalità delle opere idrauliche, inteso come restauro e/o consolidamento di manufatti;
 - riqualificazione dell'ambiente fluviale.
2. La progettazione degli interventi deve assumere, quale aspetto condizionante la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli alvei e della mobilità del fondo, il rispetto delle aree di espansione e delle zone umide.
3. In termini di principio generale, nella sistemazione di un torrente o di parte del suo bacino va verificato preliminarmente se la sistemazione sia da eseguirsi indipendentemente dalle differenze fra i tipi di opere, nonché indistintamente riguardo a torrenti o bacini che presentano insufficienze, instabilità o fenomeni da porre sotto controllo; oppure se, pur riconoscendo uno stato di potenziale instabilità, sia anche da considerare la possibilità di non praticare alcun intervento o correzione lasciando, cioè, tutto immutato.
4. In quest'ultima ipotesi, stante l'antropizzazione del territorio, va previsto l'allontanamento degli insediamenti e delle attività dai luoghi esposti al rischio o ai danni in relazione alle seguenti situazioni: versanti in movimento, paleofrane, inarrestabili colate mobilitate o potenzialmente mobilitabili da piogge intense.
5. L'opportunità di non praticare interventi di salvaguardia dei luoghi interessati da dissesti imminenti o potenziali si fonda su due considerazioni:
 - a- la prima riguarda il carattere naturale dell'evoluzione e del suo rapporto con lo speciale ambiente nel quale essa avviene;
 - b- la seconda riguarda la necessità che la parte di valle del corso d'acqua possa contare su un rifornimento di materiali provenienti dai dissesti da utilizzare nel successivo processo di trasporto verso le parti medie e basse del corso d'acqua.
6. Se ritenuti necessari, gli interventi di manutenzione idraulica devono prevedere la eliminazione degli individui arborei dagli alvei attivi dei corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico del fiume Piave, nonché nell'alveo attivo pluricursale compreso all'interno delle aree di cui all'art. 1.
7. I popolamenti arborei spontanei, nelle zone di espansione del medio corso del fiume, sono oggetto di disboscamenti selettivi qualora riducano significativamente le capacità di invaso o creino situazioni di pericolo, previo parere conforme vincolante delle autorità forestali competenti.

ART. 5 - INTERVENTI COMPATIBILI O TEMPORANEAMENTE COMPATIBILI CON L'ASSETTO AMBIENTALE, GEOMORFOLOGICO ED IDRODINAMICO DEL SISTEMA FLUVIALE

Sono da ritenersi compatibili con l'assetto - ambientale, geomorfologico ed idrodinamico del territorio compreso all'interno dei corpi arginali, di cui all'art.1, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela paesistica vigenti, e sempreché non contrastino con gli obiettivi ed i principi generali del P.A.I.

- 1) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle sponde atti a ridurre il rischio idraulico;
- 2) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione-costruzione) senza aumento di superficie coperta e di volume, di edifici e di infrastrutture che all'entrata in vigore delle presenti norme risultano provviste di certificato di abitabilità o agibilità. Per gli insediamenti antropici presenti nelle aree di cui all'art. 1, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi devono comunque prevedere la loro delocalizzazione nel tempo;
- 3) le opere pubbliche finalizzate ad assicurare la viabilità, purché non modifichino i fenomeni idraulici naturali del corso d'acqua che possono aver luogo all'interno delle aree di cui all'art. 1 o limitandone l'invaso naturale o costituendo significativo ostacolo al deflusso delle acque. A tal fine i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti in modo

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

approfondito l'assenza delle suddette interferenze e l'innescarsi di condizioni di rischio potenziale a monte ed a valle del manufatto.

ART. 6 - MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI FOCE E DELL'ARCO LITORANEO SOTTESO

Le attività di manutenzione dell'apparato di foce del fiume Piave e dell'arco litoraneo compreso tra Porto Piave Vecchia e Porto S. Margherita, così come individuato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, devono prevedere, per gli eventuali interventi di ripascimento del litorale, l'utilizzazione del materiale dragato per mantenere efficiente la funzionalità della foce del fiume, compatibilmente con la normativa di settore riguardante l'uso dei materiali scavati.

ART. 7 - NORME PER L'USO DEI SERBATOI IDROELETTRICI AI FINI DELLA LAMINAZIONE DELLE PIENE

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Piave, sono adottate nel rispetto delle previsioni di piano, misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione dei bacini idroelettrici di Pieve di Cadore e di S.Croce con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del fiume Piave.
2. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nei bacini idroelettrici di Pieve di Cadore e di S.Croce, rispettivamente a quota non superiore a 667 m.s.l.m. e 381 m.s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.
3. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale del Veneto di posticipare, di alcuni giorni - non più di sette - tale data, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenziano alcuna perturbazione di rilievo.
4. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite a tal fine dall'Amministrazione regionale del Veneto di concerto con il competente Registro Italiano Dighe.
5. I soggetti gestori forniscono all'Amministrazione regionale del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte.

ART. 8 - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' FISIOGRAFICHE DEL BACINO DEL FIUME PIAVE

1. Per assicurare la corretta evoluzione geomorfologica ed il più alto livello di messa in sicurezza dell'alveo dei corsi d'acqua del bacino del Piave ed al fine di prevenire e contenere il rischio idraulico fino alle zone di foce, il bacino è suddiviso nelle unità fisiografiche di cui all'art. 3 delle presenti misure.
2. , Al fine di prevenire la realizzazione di interventi che possono contribuire a mettere in pericolo la sicurezza idraulica o possono vanificare gli interventi ed i risultati positivi derivanti dalla previsione o dalla realizzazione di opere pubbliche , per tutto il corso del fiume Piave e dei suoi affluenti, qualsiasi tipo di significativo intervento, di cui all'art. 3 , richiede preliminari indagini, come specificato nelle linee di intervento di cui al paragrafo 3.4.3.2 della Fase propositiva del progetto di Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave da predisporre per ciascuna unità fisiografica.

ART. 9 - NORME FINALIZZATE A LIMITARE GLI AFFLUSSI NELLA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DAL DRENAGGIO DELLE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE

1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino scolante e di riduzione del rischio idraulico; pertanto il territorio non edificato deve mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche.
2. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate, per le nuove costruzioni o per nuove lottizzazioni, nonché anche in occasioni di ristrutturazioni di immobili - che interessano anche un'area del lotto non coperta - o prevedono il rifacimento di rete di fognatura interna al lotto, devono essere previsti appositi dispositivi (manufatti) di invaso temporaneo opportunamente regolato (microinvasi) delle acque piovane tali da garantire che il massimo deflusso proveniente

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

dalla superficie impermeabilizzata - per eventi di pioggia di durata confrontabile con il tempo di corrivazione dell'area e caratterizzati da un tempo di ritorno variabile fra 5 e 20 anni in funzione del livello di rischio idraulico accettabile dalla zona - sia abbattuto del 70% nei valori di portata massima.

3. La valutazione dell'abbattimento deve essere fatta confrontando la situazione preesistente (area agricola in origine con area urbanizzata ovvero area urbanizzata prima o dopo l'intervento di recupero, ristrutturazione o ampliamento). Il microinvaso va riferito alla singola unità edilizia da costruire o alla nuova lottizzazione, per le quali devono, in ogni caso, essere previste fognature separate con due condotte: una per le acque reflue ed uno per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.aa) Dpr 11 maggio 1999 n.152.

4. Nel territorio del bacino del Piave, come individuato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, le norme di attuazione dei piani territoriali provinciali nonché degli strumenti urbanistici, ivi inclusi i regolamenti edilizi, dei Comuni in esso ricadenti devono essere integrate ed implementate entro un anno dall'approvazione del P.A.I. per adeguarle alle disposizioni di cui al comma precedente.

5. I piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali devono essere integrati con opportuni studi idraulici di settore per avere il quadro preliminare della piovosità locale (rapporto tra massimi e tempi di ritorno), nonché con la predisposizione di schemi standard per l'approntamento di tecniche di microlaminazione applicate a gruppi omogenei di costruzioni o realtà urbanistiche, quali in via esemplificativa microlaminazione per lotto, per condominio tipo, per filari di case a schiera tipo, per grandi complessi, per grandi parcheggi scoperti, per complessi commerciali e simili.

ART. 10 - NORME GENERALI RIGUARDANTI LA SCLASSIFICAZIONE DI AREE DEMANIALI

1. Le aree demaniali all'interno degli argini, o in loro fregio, svolgono una funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo nel quale si manifestano fenomeni di esondazione con interessamento di aree utilizzate anche ai soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza idraulica; altrettanto essenziali per il buon regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.

2. In linea di massima tali aree demaniali devono mantenere tale destinazione e sono escluse possibilità di sclassificazione.

3. Comunque la documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di sclassificazione di aree ricadenti all'interno degli argini deve essere corredata dai seguenti atti:

- una relazione sul comportamento idraulico sotteso, comprensiva di dati idrogeologici;
- una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la continuità idraulica del sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;
- una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie significativa;
- una compiuta cartografia catastale;
- la descrizione dell'assetto ambientale;
- la documentazione fotografica dei luoghi.

4. La sclassificazione è peraltro subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare riferimento all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la stessa è esclusa.

5. Le sclassificazioni sono sottoposte al parere dell'Autorità di bacino al fine di verificarne la conformità agli indirizzi del P.A.I.

ART. 11 - NORME GENERALI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI

1. Per le finalità del P.A.I., con particolare riferimento alla possibilità di porre in essere le azioni strutturali previste per il breve e medio periodo le istanze per conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti all'interno degli argini o in loro fregio, possono essere assentite per un massimo di anni sei.

2. Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la concessione può non essere rinnovata.

ALLEGATO 3

Assetto idrogeologico del bacino del Brenta-Bacchiglione

ART. 1 - MISURE PER LA TUTELA DELLA INTERAZIONE TRA FIUME E FALDA

Per il bacino del Brenta, al fine di preservare gli acquiferi sotterranei che dipendono dal regime idrologico del bacino del Brenta, nonché di tutelare l'attuale interazione tra fiume e falda, sono vietate, lungo l'asta del fiume Brenta, nel tratto compreso tra Bassano e la foce, fino a quando non sarà ristabilito il riequilibrio, le attività che comportino l'asportazione dall'alveo di materiali litoidi e sabbie, se non dotate di apposito nulla-osta rilasciato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino su parere conforme del Comitato Tecnico e sulla base di piani di intervento che descrivano compiutamente il regime idraulico del corso d'acqua, l'evoluzione plano-altimetrica della morfologia dell'alveo in un intervallo temporale sufficientemente ampio e che considerino, nel tratto fluviale interessato, i possibili effetti dell'intervento nei confronti dei processi di scambio fiume-falda, redatti ai sensi della L. 5.1.1994 n. 37.

Per il medesimo scopo sono incompatibili e quindi vietati i rilasci in Brenta di acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia i cui scavi eseguiti o in fase di esecuzione hanno posto in luce le falde freatiche.

ART. 7 - NORME PER L'USO DEI SERBATOI IDROELETTRICI AI FINI DELLA LAMINAZIONE DELLE PIENE

Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate, nel rispetto delle previsioni del P.A.I., misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del torrente Cison.

a. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.

b. Le eventuali operazioni di svasso controllato del bacino hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale del Veneto, di posticipare di alcuni giorni – non più di sette – tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

c. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale del Veneto di concerto con il competente Registro Nazionale Dighe.

d. I soggetti gestori forniscono all'Amministrazione regionale del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte